

RLS: prima condanna per omicidio colposo

a cura di Maria Melizzi, consulente legale

Per citare il titolo di un famoso film di David Fincher “Il curioso caso di Benjamin Button”, mi verrebbe da titolare la sentenza in questione: “Il curioso caso del RLS condannato per omicidio di un lavoratore”!!

Sicuramente la sentenza n. 38914 del 26 settembre 2023 rappresenta un precedente unico in materia di sicurezza sul lavoro ed anche un nuovo spunto di interpretazione del D.Lgs 81 del 2008.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna, emessa in primo grado e avvalorata dalla Corte di appello, di un RLS che, unitamente al datore di lavoro, è stato riconosciuto colpevole del reato di omicidio colposo di un lavoratore, perito in seguito ad un infortunio.

Il lavoratore che, assunto con mansioni di impiegato tecnico, svolgeva, di fatto, anche le funzioni di magazziniere, senza aver ricevuto la corrispondente formazione (comprensiva dell'utilizzo del carrello elevatore), era rimasto schiacciato sotto il peso dei tubolari che egli stesso, durante le operazioni di stoccaggio, aveva provveduto a trasportare ed a posizionare su uno scaffale.

Conseguenza inevitabile, alla luce della più consolidata giurisprudenza e delle indagini svolte, è stata la condanna del datore di lavoro, riconosciuto responsabile dei fatti accaduti, per non aver ottemperato ai propri obblighi relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare, per aver permesso che il dipendente svolgesse attività diverse da quelle per cui era stato assunto, senza aver ricevuto alcuna specifica formazione in merito allo stoccaggio delle merci anche con l'utilizzo del carrello elevatore.

Lo stesso DVR dell'azienda aveva espressamente previsto il pericolo di caduta delle merci stoccate, tra l'altro mediante l'utilizzo di una scaffalatura palesemente inadeguata, e la necessità che il carrello elevatore fosse utilizzato esclusivamente da personale esperto, preparato attraverso uno specifico corso di formazione.

In questo contesto si è posta la condanna del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che la Suprema Corte ha ritenuto colpevole per aver contribuito causalmente alla verificazione dell'evento ai sensi dell'articolo 113 del codice penale. E' un dato di fatto che il RLS “non ha una posizione di garanzia e non ha potere in grado di incidere sulle decisioni del datore di lavoro” (Cass.pen 38914/2023), ma, da quanto si può dedurre dall'articolo 50 del D.Lgs.81/2008, l'RLS è un soggetto di primaria importanza nel processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro: egli rappresenta, comunque, un raccordo tra il datore di lavoro ed i lavoratori facilitando il passaggio di informazioni e segnalazioni in materia di sicurezza.

Le critiche e gli appunti sulla decisione in esame andrebbero a sottolineare il fatto che l'RLS non ricoprendo, appunto, una posizione di garanzia, come il datore di lavoro, non è titolare di un “dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento

che si ha l'obbligo giuridico di impedire", ma la decisione della Corte di Cassazione ha posto l'attenzione sulla effettiva "cooperazione colposa" del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per quello che egli, nella propria posizione e per i compiti che è tenuto a svolgere, avrebbe potuto fare e non ha fatto per impedire l'evento dannoso.

La colpevolezza dell'imputato, secondo i giudici della Suprema corte, è derivata dal fatto che egli non avesse assolutamente osservato gli obblighi a cui è tenuto per legge: non ha sollecitato l'adozione di modelli organizzativi e di mezzi ulteriori di prevenzione, idonei a preservare la sicurezza dei lavoratori e ha consentito che l'infortunato fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione!!

L'accento dei giudici, dunque, in una decisione che rappresenta, sicuramente, un passo in avanti in tema di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato posto su quanto, effettivamente, si poteva fare e non è stato fatto per evitare la morte del lavoratore.

Scontata la condanna del DL, ma non altrettanto scontata quella del RLS che, per la prima volta, viene condannato per un omicidio colposo a causa di una sua condotta omissiva che si è concretizzata nel momento in cui, quale "osservatore dell'effettiva applicazione delle misure di sicurezza" disposte a favore dei lavoratori, da lui rappresentati, non si è adoperato per sollecitare un opportuno intervento da parte del datore di lavoro: egli avrebbe dovuto, quanto meno, segnalare il fatto che un dipendente stava svolgendo mansioni che non gli sarebbero spettate per contratto e che, aspetto di grande rilievo, il lavoratore stesso non aveva ricevuto alcuna formazione in merito ai compiti svolti!!